



Prot. H1.2011.0027626

Data 22/9/2011

Ai Direttori

- del Dipartimento di Prevenzione Medico
- del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
delle Aziende Sanitarie Locali
della Lombardia

e p.c. - Ai Direttori Generali
- Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali
della Lombardia

Oggetto: applicazione delle disposizioni in merito alla SCIA, ex art. 19 L. 241/90 e successive integrazioni e modifiche, ad attività che riguardano gli alimenti.

Si forniscono con la presente alcune indicazioni in merito all'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 L. 241/90 e successive integrazioni e modifiche, relativamente ad attività attinenti con la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.

1. COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE

Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale segnalazioni di non uniformità nell'applicazione della di cui in oggetto, nei confronti delle attività di commercio ambulante di prodotti alimentari su posteggio o in forma itinerante.

Si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni, sentita in proposito anche la competente Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi.

La disciplina di settore trova riferimento nella legge regionale 6/2010, "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio" in modo particolare negli articoli 21, 23 e 24, e nel Decreto Legislativo 59/2010, "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", in modo particolare nell'articolo 70.

In virtù di dette disposizioni, per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante è previsto il rilascio di un provvedimento di autorizzazione:

- in caso di commercio itinerante, da parte del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività;
- in caso di commercio su posteggio dato in concessione, da parte di ciascun Comune territorialmente competente.

Le attività in questione, dal momento che hanno come oggetto la vendita ed eventualmente somministrazione di prodotti alimentari, sono inoltre soggette alla notifica ai fini della registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.

Come già precisato in altre occasioni, tale obbligo viene assolto mediante la presentazione di SCIA (modello A e relative schede necessarie) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'attività, che coinciderà con il Comune che ha eventualmente autorizzato il commercio in forma itinerante ma potrà essere diverso da quello che ha concesso il posteggio (che, peraltro, può anche essere più di uno).

La SCIA va presentata una volta sola, secondo le modalità sopra descritte: pertanto, non deve essere presentata né deve essere richiesta una SCIA per ogni comune di esercizio dell'attività.

Essa è valida fino a quando non si verificano variazioni rispetto a quanto contenuto nella documentazione presentata.

In sede di controllo la ASL provvederà a verificare se l'ambulante ha adempiuto all'obbligo di notifica per la registrazione.

I concetti sopra esposti sono richiamati anche nella Circolare regionale Prot. D1.2011.2356 del 16 marzo 2011 dove viene appunto previsto che la SCIA deve essere presentata per l'avvio di dette attività e dove vengono altresì specificati gli adempimenti che gli operatori commerciali devono porre in atto.

2. STABILIMENTI IN CUI SI EFFETTUA LA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Il Ministero della Salute con nota n. 22746 del 7 luglio 2011, ha precisato che le attività di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui al Decreto Legislativo 111/92, non sono assoggettabili alle procedure previste dalla Legge 122/2010, in quanto "la SCIA si applica ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti legali, mentre non può operare per interventi che presuppongono un giudizio discrezionale dell'organo deputato al rilascio del provvedimento autorizzatorio".

Pertanto restano in vigore le procedure, in materia, definite con la nota H1.2006.0051642 del 29 novembre 2006.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'OSA diventa oggetto del controllo ufficiale; di norma la conclusione dell'iter autorizzativo viene comunicata con l'invio del decreto ministeriale.

Si ricorda infine, che per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, a decorrere dal 1 ottobre 2011, il SUAP diventa l'unica interfaccia tra l'impresa e la Pubblica Amministrazione; in particolare occorre fare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 e 7 del citato D.P.R.; pertanto, anche le istanze volte ad ottenere una nuova autorizzazione o la modifica di un'autorizzazione esistente, nella materia di cui al presente paragrafo, dovranno essere presentate attraverso il SUAP.

Fidando nel puntuale adempimento rispetto a quanto sopra, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.


Il Dirigente della U. O. Veterinaria

Dr. Piero Frazzi



La Dirigente della U. O. Governo della
Prevenzione e Tutela Sanitaria

Dr.ssa Maria Gramegna



Referenti: Aldo Palumbo, tel. 0267653033

Filippo Castoldi, tel. 0267653322